

ALLEGATO A)

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI PER LA DIFESA E LA RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE

DELL'AGENZIA REGIONALE DELL'ABRUZZO PER LA COMMITTENZA (AREACOM)

(Ai sensi dell'art. 56, comma 1, lett. h del D.Lgs. 36/2023)

ART. 1 – Oggetto e Ambito di Applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'affidamento dei servizi legali di cui all'art. 56, comma 1, lett. h), del D.Lgs. n. 36/2023. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento gli appalti di servizi legali di cui all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE, come richiamati dall'art. 127, comma 1 del d.lgs. 36/2023.
2. Gli incarichi, pur costituendo contratti pubblici esclusi dalle procedure ordinarie, sono soggetti ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e al principio del risultato, fiducia e accesso al mercato (Artt. 1, 2 e 3 del D.Lgs. 36/2023).
3. Il Regolamento disciplina l'istituzione dell'Albo autonomo e aperto dei professionisti legali esterni, le modalità di gestione del contenzioso e i criteri di tutela massima dell'Agenzia.
4. Il presente Regolamento si applicherà a tutte le liti che si instaureranno a seguito della sua entrata in vigore ed ai relativi incarichi conferiti.
5. Per incarichi legali si intendono gli incarichi di patrocinio e di rappresentanza legale finalizzati alla difesa dell'Agenzia in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza, dinanzi a tutte le Autorità giudiziarie tenuto in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale, in un arbitrato o in una conciliazione o in un procedimento di mediazione, compresa la consulenza legale fornita in preparazione di un'attività di difesa in un procedimento giurisdizionale, in un arbitrato o in una conciliazione o quando vi sia un indizio concreto o una probabilità elevata che la questione su cui verte l'incarico, sfoci in un procedimento giurisdizionale, in un arbitrato o in una conciliazione.
6. L'Agenzia si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare l'Albo, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione allo stesso da parte dei professionisti.
7. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, al fine di garantire l'immediata operatività delle strutture, tutti i professionisti del profilo giuridico-legale già iscritti nell'elenco istituito con Decreto n. 2 del 14.01.2021 (e successivi aggiornamenti) transitano d'ufficio e automaticamente nel nuovo Albo, con inserimento generalizzato in tutte le sezioni del contenzioso previste dal successivo art. 3. La verifica formale dei requisiti, l'accertamento di cui al D.P.R. 445/2000 e la regolarizzazione della posizione del professionista sono differite al momento del primo interpello utile: all'atto della prima chiamata per il conferimento dell'incarico secondo il principio di rotazione, il legale interessato dovrà presentare formale istanza di iscrizione, specificando le sezioni (massimo due) a cui intende essere definitivamente assegnato e producendo la documentazione richiesta dal presente Regolamento; in tale sede l'Agenzia procederà all'accertamento e alla verifica di tutte le condizioni e dei requisiti previsti. Nelle more di tale interpello, l'Agenzia attinge validamente a detti nominativi. Resta inteso che la presente disciplina non pregiudica la validità del precedente elenco per le altre figure professionali (tecniche/specialistiche) in esso contenute, per le quali restano ferme le disposizioni previgenti.

ART. 2 – Rappresentanza in Giudizio e Scelta del Legale

1. La decisione di resistere in giudizio e la scelta del professionista sono rimesse alla competenza del Direttore Generale, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Agenzia.
2. L'incarico ha natura fiduciaria (*intuitu personae*), in quanto attiene a funzioni di supporto strategico per l'organo di indirizzo dell'Agenzia, in considerazione della delicatezza delle funzioni di Soggetto Aggregatore.

ART. 3 – Istituzione dell'Albo e Sezioni

1. È istituito un Albo autonomo e aperto per il conferimento degli incarichi legali, suddiviso in 5 distinte sezioni per tipologia di contenzioso:
 - **Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO:** Assistenza e patrocinio presso le magistrature Amministrative: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.)- Consiglio di Stato (C.D.S.) - Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (T.S.A.P.)
 - **Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE:** Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Tribunale - Corte di Appello - Cassazione Civile – Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) - Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (T.S.A.P.)
 - **Sezione C - CONTENZIOSO LAVORISTICO:** Assistenza e patrocinio presso Tribunale quale Giudice del lavoro, Corte di Appello - Cassazione Civile.
 - **Sezione D - CONTENZIOSO PENALE:** Assistenza e patrocinio presso: Tribunale – Corte d'Appello - Cassazione Penale.
 - **Sezione E – CONTENZIOSO TRIBUTARIO:** Assistenza e patrocinio presso le Commissioni Tributarie.
2. L'iscrizione avviene su richiesta del professionista, singolo o associato ovvero società di professionisti che posseggano i previsti requisiti di cui all'art. 4, i quali potranno richiedere di essere iscritti a una o più sezioni (massimo due), in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum.
3. Nel caso di associazioni professionali ciascun singolo professionista dovrà presentare domanda d'iscrizione all'elenco singolarmente e per i partecipanti in forma associata, ai fini dell'iscrizione nella specifica sezione, si terrà conto dei requisiti dichiarati dal singolo professionista componente l'associazione o società indicate come esecutore.
4. L'Albo è permanente e "sempre aperto", fino a formale revoca. L'Agenzia assicura la massima pubblicità dello stesso mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale delle modalità tecniche e della modulistica necessarie per la presentazione della domanda di iscrizione.
5. Le domande di iscrizione, unitamente agli allegati richiesti, possono essere presentate dai professionisti in qualsiasi momento dell'anno, senza vincolo di scadenze o termini perentori, trasmettendo via posta elettronica certificata, all'indirizzo direzione@pec.areacom.eu, la relativa istanza, secondo il modello approvato.
6. L'Albo dei professionisti viene formato sulla base delle domande dei nuovi richiedenti e dei professionisti inseriti automaticamente d'ufficio ai sensi dell'art. 1, comma 7. Per le nuove domande esterne, l'istruttoria e le relative verifiche sono curate dalla competente Area “Affari Generali, Legali e Contenzioso” all'atto del ricevimento. Per i professionisti transitati d'ufficio dal precedente elenco, l'istruttoria formale, la richiesta di regolarizzazione documentale e il controllo delle autodichiarazioni sono rimesse al momento del primo interpello effettivo per l'affidamento dell'incarico.

7. Tutti i professionisti inseriti (sia i transitati d'ufficio in tutte le sezioni, sia i nuovi iscritti a seguito di domanda accolta) vengono inseriti nell'Albo in ordine strettamente alfabetico. L'iscrizione nell'elenco non costituisce in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito. Resta salvo il dovere per i professionisti transitati d'ufficio di formalizzare l'istanza e ridurre a massimo due le sezioni di interesse all'atto del primo interpello.
8. Il mancato accoglimento della domanda, opportunamente motivato, verrà comunicato a mezzo PEC all'indirizzo indicato nella richiesta. L'Albo dei legali esterni, approvato con determinazione del Direttore Generale, è soggetto a scorrimento e aggiornamento continuo ed è pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" dell'Agenzia. Tale pubblicazione ha valenza di comunicazione formale dell'avvenuta iscrizione.
9. L'iscrizione avviene su domanda del professionista (singolo o associato). In caso di Studi Associati o Società di Professionisti, il corrispettivo sarà determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista (clausola anti-moltiplicazione dei costi).
10. L'Agenzia si riserva, dandone adeguata motivazione, la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti di alta specializzazione non inseriti in elenco, per giudizi considerati di particolare rilievo per la stessa Agenzia, o di importanza e complessità tali da richiedere prestazioni professionali solitamente garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici.
11. L'Albo potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o amministratori dell'Agenzia soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante. In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti nell'Albo, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Agenzia, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso, costituisce anche espressione del "comune gradimento", ai sensi dell'art. 43 del CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali 2022-2024 sottoscritto in data 23.02.2026 (per il personale non dirigente) e dell'art. 24 del CCNL relativo all'Area Funzioni Locali 2019-2021, sottoscritto in data 16.07.2024 (per il personale dirigente).

ART. 4 – Requisiti per l'Inserimento nell'Albo

1. Sono ammessi a manifestare il proprio interesse ad essere inseriti nell'Albo oggetto del presente regolamento gli avvocati liberi professionisti, singoli o associati, ovvero società di professionisti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) che siano cittadini italiani oppure cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, e, in tal caso, che abbiano un'ottima conoscenza della lingua italiana, scritta e parlata;
 - b) che godano dei diritti civili e politici;
 - c) che possiedano la capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - d) che siano regolarmente iscritti ininterrottamente all'Albo professionale degli Avvocati da almeno cinque anni, con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni. In considerazione della natura di Soggetto Aggregatore dell'Agenzia e della gestione di procedure di gara di rilevante entità economica e complessità tecnica (spesso superiori alle soglie comunitarie), l'Agenzia si riserva la facoltà di richiedere, per specifici affidamenti legati a contenziosi di particolare valore, importanza o complessità, che il professionista possieda l'iscrizione all'Albo da almeno dieci anni e/o l'abilitazione al patrocinio dinanzi alle Magistrature Superiori;
 - e) che svolgano la libera professione di avvocato con particolare riferimento alla/e materia/e per la/e quale/i si chiede di essere iscritti e che posseggano esperienza professionale/specializzazione nel settore del diritto per il quale si partecipa alla presente procedura, da documentarsi nel dettagliato curriculum professionale;

- f) che non abbiano subito provvedimenti di sospensione o altri provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza e che non abbiano procedimenti disciplinari pendenti;
 - g) che non siano soggetti a misure di prevenzione, anche in corso, a carico proprio e di conviventi, in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale;
 - h) che non si trovino in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, con l'Agenzia ai sensi della normativa vigente, impegnandosi a comunicare alla medesima Agenzia l'insorgenza di ogni causa di conflitto di interessi, anche potenziale, entro 30 giorni dall'insorgere della stessa. Nel caso di Avvocato facente parte di un'Associazione professionale o di un'impresa tra professionisti, la dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi dovrà essere rilasciata anche dagli altri associati/soci;
 - i) che non abbiano contenziosi pendenti contro la medesima Agenzia, in entrambi i casi sia in proprio, sia in qualità di difensori di terzi, sia quali componenti di uno studio legale associato;
 - j) che non sussistano i motivi di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del Codice dei Contratti, relativamente alle ipotesi applicabili;
 - k) che siano in regola con i versamenti contributivi e previdenziali;
 - l) che non abbiano a proprio carico condanne penali o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale.
2. Tutti i requisiti di cui all'art. 4, comma 1, devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di iscrizione e permanere durante tutto il periodo di permanenza nell'Albo, a pena di cancellazione dallo stesso.
3. Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo devono riferirsi a ciascun componente.

ART. 5 – Modalità e Termini di Partecipazione

1. La domanda di iscrizione, che potrà riguardare al massimo due sezioni dell'Albo a cui si chiede di essere iscritto, resa ai sensi del DPR 445/2000, a pena di esclusione, dovrà essere debitamente compilata e sottoscritta dal professionista mediante firma digitale, corredata dalla seguente documentazione:
- a) curriculum vitae in formato europeo, datato e debitamente sottoscritto con firma elettronica digitale, reso ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, privo dei dati personali non indispensabili e sensibili, da cui possono desumersi i titoli conseguiti (laurea ed eventuali specializzazioni, iscrizione all'elenco professionale di appartenenza, etc...) e si dia prova del possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'Albo a cui si chiede l'iscrizione. Il curriculum dovrà contenere i seguenti dati: indicazione delle materie trattate nelle cause patrociniate negli ultimi cinque anni; eventuali incarichi e/o collaborazioni con enti pubblici; possesso di eventuale titolo di specializzazione in una o più materie; corsi di formazione frequentati; indicazione di eventuali pubblicazioni; possesso di eventuale abilitazione al patrocinio presso le magistrature superiori; numero e valore delle cause patrociniate negli ultimi cinque anni.
 - b) dichiarazione: di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento e impegno a comunicare con tempestività, e comunque entro 30 giorni, il sopraggiungere di eventuali situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione e di ogni causa di conflitto di interessi, anche potenziale, e/o di incompatibilità; di impegno, in via eccezionale, a rendere all'Agenzia, in caso di nomina, un parere preliminare scritto in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio, il cui valore economico si intende già integralmente compreso e assorbito nel compenso pattuito per la successiva fase di studio della controversia.
 - c) copia documento di identità e codice fiscale in corso di validità.

- d) copia della polizza assicurativa professionale per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale in corso di validità con indicazione del massimale al fine di poter valutare la possibilità della copertura in relazione alla causa.
2. Il professionista auto-dichiara, sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 nel presentare domanda di iscrizione all'Albo ovvero nel formalizzare l'istanza all'atto del primo interpello per i transitati d'ufficio. L'Agenzia verifica la sussistenza dei requisiti entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.
 3. In considerazione delle scadenze perentorie e dell'indifferibile urgenza connesse alla tutela giurisdizionale dell'Agenzia (termini di costituzione in giudizio, proposizione di ricorsi, memorie o resistenze), l'Agenzia procede all'affidamento dell'incarico sulla base della mera e formale autodichiarazione del professionista resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, rimandando l'effettivo recepimento delle risultanze dei controlli d'ufficio a un momento successivo all'adozione dell'atto di conferimento dell'incarico. Per i professionisti transitati d'ufficio dal precedente elenco, l'obbligo di compilazione formale della domanda, l'indicazione delle due sezioni prescelte avvengono contestualmente a tale primo interpello.
 4. Tutti gli affidamenti legali disposti ai sensi del presente Regolamento si intendono pertanto conferiti sotto espressa condizione risolutiva. Qualora l'esito delle verifiche successive, condotte d'ufficio anche dopo l'inizio del mandato difensivo, dovesse evidenziare la non veridicità di quanto autocertificato dal professionista o la sopravvenienza/carenza anche di uno solo dei requisiti previsti dall'art. 4, l'affidamento si risolverà di diritto e con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermi restando l'obbligo di segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la contestuale segnalazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza.
 5. La presenza di situazioni o posizioni in contrasto con le norme del presente regolamento determinano decadenza dall'incarico e la conseguente esclusione dall'Albo.

ART. 6 – Modalità di Affidamento e Condizione Risolutiva

1. Il Legale esterno da incaricare è individuato dal Direttore Generale, a seconda della tipologia del contenzioso, nell'apposita sezione dell'elenco predisposto.
2. Nell'affidamento degli incarichi, l'azione amministrativa si informa ai seguenti specifici principi regolamentari:
 - a) Sezione di iscrizione: pertinenza del professionista rispetto alla materia del contenzioso;
 - b) Conseguenzialità: casi di evidente opportunità di prosecuzione della difesa nei gradi di giudizio successivi;
 - c) Complementarità: gestione di liti seriali o strettamente connesse per oggetto;
 - d) Principio di rotazione: equa distribuzione degli incarichi fra gli iscritti all'elenco;
 - e) Inesistenza di rapporti incompatibili: assenza di rapporti di lavoro del legale da incaricare incompatibili con l'incarico da conferire;
 - f) Foro di competenza: valutazione della sede giudiziaria di riferimento per la causa;
 - g) Alta Specializzazione: ricorso a professionisti di chiara fama per liti di eccezionale rilievo economico o giuridico.
3. Di norma, non possono essere conferiti più di due incarichi per anno solare allo stesso professionista, fatta eccezione i casi di cui al precedente comma 2, lettere b) e c). Con l'accettazione dell'incarico il professionista dovrà sottoscrivere apposita convenzione secondo lo schema tipo elaborato dall'Agenzia.

4. Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro l'Agenzia per terzi, pubblici o privati, o che, senza giustificato motivo, hanno rinunciato ad altro incarico conferito dall'Agenzia medesima.
5. Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con l'Agenzia.
6. Non possono essere conferiti, di norma, incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato e sarà considerato quale incarico unico ai fini del compenso.
7. In caso di impugnativa avverso una sentenza sfavorevole per l'Agenzia, il Direttore Generale valuta discrezionalmente se confermare l'incarico allo stesso professionista che ha difeso l'Agenzia nel grado precedente o se, invece, incaricare altro legale, esprimendo propria direttiva nella deliberazione direttoriale di autorizzazione all'impugnativa.
8. Il provvedimento di affidamento dell'incarico e il relativo disciplinare/convenzione che regola il rapporto contrattuale dovranno obbligatoriamente contenere, a pena di nullità, la clausola di condizione risolutiva di cui all'art. 5, comma 5. Il professionista, all'atto dell'accettazione dell'incarico, accetta espressamente che l'efficacia del rapporto contrattuale è subordinata al buon esito dei controlli.
9. In caso di attivazione della condizione risolutiva per dichiarazioni mendaci o perdita dei requisiti, il legale decade immediatamente dall'Albo e dall'incarico, ed è tenuto all'immediata restituzione del fascicolo di causa e della documentazione in suo possesso per non pregiudicare la continuità del diritto di difesa dell'Agenzia. In tale ipotesi, nessun compenso a titolo di onorario sarà dovuto al professionista per l'attività parzialmente svolta, fatto salvo il solo rimborso delle spese vive documentate, anticipate nell'interesse dell'Ente e strettamente necessarie alla tenuta del giudizio fino al momento della risoluzione.

ART. 7 – Cancellazione dall'Albo

1. È disposta la cancellazione dall'Albo dei professionisti che:
 - a) abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Albo;
 - b) non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
 - c) abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
 - d) siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze;
 - e) mancata comunicazione di eventuali incompatibilità e/o conflitti di interesse;
 - f) su istanza del richiedente.
2. Della cancellazione verrà data comunicazione preventiva al soggetto interessato a mezzo posta elettronica certificata. Il professionista può presentare motivate osservazioni entro 10 giorni dal ricevimento. La cancellazione è, infine, disposta con provvedimento motivato del Direttore Generale.
3. La cancellazione per perdita dei requisiti di iscrizione o nei casi di cui alle lettere b), d), e) del comma 1, comporterà la revoca di eventuali incarichi in corso di esecuzione. Nei casi in cui le cause di cancellazione interessino il professionista indicato come esecutore in sede di iscrizione di un'associazione o società di professionisti, è data facoltà di modificare il professionista esecutore. In assenza di nuova designazione si procede alla cancellazione dell'associazione/società.
4. Il professionista che sia stato cancellato dall'elenco, può presentare nuova domanda di iscrizione decorsi 2 anni dalla cancellazione.

ART. 8 – Aggiornamento Albo

1. In ossequio al principio del *favor participationis*, l'Albo ha carattere permanente ed è aggiornato in via continuativa, salvo revoca. L'istruttoria e i controlli sulle nuove domande esterne pervenute vengono conclusi dall'Area competente entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dal loro ricevimento per il conseguente inserimento. Per i professionisti transitati d'ufficio, l'aggiornamento dei dati, la restrizione delle sezioni a massimo due e le verifiche sulle dichiarazioni ex D.P.R. 445/2000 avvengono in modo progressivo all'atto del rispettivo primo interpello per l'affidamento dell'incarico.
2. Coloro che, già iscritti, non avessero più interesse al mantenimento dell'iscrizione nell'Albo, dovranno chiedere espressamente la cancellazione del proprio nominativo.
3. Nelle more dell'aggiornamento periodico l'Albo continua a conservare la propria validità.
4. L'Area "Affari Generali, Legali e Contenzioso" può prevedere revisioni straordinarie dell'Albo, acquisendo dagli iscritti dichiarazione attestante il permanere dei requisiti per l'iscrizione e cancellando i soggetti per i quali i requisiti stessi siano venuti meno o che ne abbiano fatto espressa domanda.

ART. 9 – Disciplina Economica e Spese di Lite

1. Equo compenso: il corrispettivo è determinato in base al preventivo formulato secondo i parametri del D.M. 55/2014, nel rispetto della L. 49/2023.
2. Clausola di successo e riscossione: se il Giudice liquida spese superiori al pattuito, l'eccedenza è dovuta al legale solo ad avvenuta riscossione dalla controparte.
3. Differenza in difetto: se il Giudice liquida spese inferiori al pattuito, il legale ha diritto al compenso preventivato e concordato con l'Agenzia, fermo restando che le spese riconosciute dal Giudice saranno incamerate dall'Agenzia.
4. Recupero stragiudiziale: l'Avvocato incaricato si impegna a porre in essere l'attività stragiudiziale finalizzata al recupero del capitale e delle spese di lite liquidate in favore dell'Agenzia. Il compenso per tale attività stragiudiziale sarà parametrato alle sole somme effettivamente recuperate e poste a carico della controparte soccombente, e verrà liquidato dall'Agenzia al professionista solo ed esclusivamente a valere su tali somme e successivamente al loro effettivo incasso da parte della stessa Agenzia. Resta ferma l'espressa e totale rinuncia del professionista a qualsiasi rivalsa, azione o richiesta di compenso nei confronti del bilancio dell'Agenzia in caso di esito negativo, anche parziale, delle procedure di recupero.
5. Ai fini della tracciabilità finanziaria, della trasparenza e della digitalizzazione, l'affidamento di ciascun incarico è subordinato alla generazione del Codice Identificativo Gara (CIG) e all'assolvimento degli eventuali adempimenti contributivi previsti verso l'ANAC, i quali saranno assolti e ripartiti tra le parti secondo quanto previsto dalla normativa vigente al momento dell'affidamento. Le modalità tecnico-operative per l'acquisizione del CIG (sia essa effettuata tramite l'utilizzo diretto della piattaforma ANAC, ovvero mediante la Piattaforma di Approvvigionamento Digitale - PAD interoperabile in uso presso l'Agenzia) e le relative procedure a cui i legali dovranno obbligatoriamente uniformarsi per consentire l'espletamento di tali flussi e la successiva fatturazione, sono rimandate a un successivo e specifico atto applicativo e organizzativo dell'Agenzia, al quale i professionisti hanno l'obbligo tassativo di conformarsi, pena la mancata formalizzazione del disciplinare o la sospensione del pagamento.

ART. 10 – Determinazione del Compenso e Vincoli di Bilancio

1. Il corrispettivo per la prestazione professionale deve essere pattuito e concordato con l'Agenzia in via preventiva e vincolante, al fine di garantire il rispetto dei principi di buona amministrazione e la certezza dei vincoli di bilancio dell'Agenzia.

2. Il professionista che richiede l'inserimento nell'Albo accetta espressamente di formulare i propri preventivi applicando i parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014 (e successive modifiche) per ciascuna fase processuale effettivamente svolta, sulla base del reale valore della causa (art. 5 del D.M. 55/2014), riferito all'utile reale, in cui si dovrà tenere conto pertanto del:
 - a) Valore basato sul prezzo offerto: si parte dal prezzo reale offerto dall'impresa, non dal valore nominale (spesso milionario) della gara.
 - b) Scomputo oneri del servizio (manodopera, sicurezza, altri oneri): da quel prezzo vanno detratti i costi vivi per il personale dell'appalto e la sicurezza. Sono somme vincolate che non producono utile per l'impresa e che, quindi, non possono gonfiare il valore della lite per il calcolo della parcella legale.
 - c) Margine del 10%: l'unico parametro oggettivo su cui innestare il D.M. 55/2014 è l'utile effettivo (lucro cessante), stimabile nel 10% del residuo.
 - d) Valore indeterminabile: ricorso obbligatorio a tale scaglione qualora non sia realmente possibile quantificare l'utile economico.
3. L'applicazione di parametri superiori ai minimi è ammessa esclusivamente in via eccezionale, previa analitica motivazione del professionista che ne giustifichi lo scostamento in ragione della straordinaria complessità della causa o dell'eccezionalità del valore della lite. L'Agenzia si riserva la valutazione insindacabile di tale motivazione ai fini dell'affidamento.
4. Il preventivo, una volta accettato, costituisce il tetto massimo di spesa per l'Agenzia. Non saranno riconosciute maggiorazioni per "complessità sopravvenuta" che non siano state preventivamente autorizzate per iscritto e coperte da idoneo impegno di spesa.
5. In ossequio al principio di economicità, il legale ha l'obbligo di richiedere l'unificazione dei giudizi connessi o seriali; in tal caso, il compenso sarà ridotto secondo i parametri previsti per la gestione di cause identiche o seriali, evitando la duplicazione degli onorari per attività ripetitive.
6. Parere preliminare: il legale è obbligato, in via eccezionale, a rendere un parere scritto sull'opportunità di agire o resistere, la cui attività si intende comunque compresa e remunerata all'interno della fase di studio della controversia. Qualora l'Agenzia, sulla base del parere espresso, decida motivatamente di non procedere con il giudizio, al professionista sarà liquidato esclusivamente il compenso minimo tariffario previsto dal D.M. 55/2014 per la sola fase di studio effettivamente svolta, parametrata al valore reale della questione, a tacitazione di ogni pretesa.

ART. 11 – Obblighi del Professionista e Gestione Fasi

1. Bozze atti: trasmissione delle bozze almeno 5 giorni lavorativi prima del deposito per osservazioni tecniche dell'Agenzia.
2. Reporting: aggiornamento obbligatorio via PEC sull'esito di ogni udienza entro 48 ore.
3. Unificazione giudizi: obbligo di richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto o connessi, applicando le riduzioni tariffarie per cause seriali.
4. Il legale incaricato è obbligato a:
 - a) partecipare a tutti gli incontri e riunioni indette presso la sede dell'Agenzia che si rendessero necessarie per la trattazione della vertenza;
 - b) informare ed aggiornare costantemente l'Agenzia sull'andamento della vertenza inviando la relativa documentazione (comparse di costituzione, memorie e tutti gli scritti difensivi anche di controparte) e fornendo specifiche e dettagliate relazioni su richiesta dell'Agenzia;

- c) segnalare all'Agenzia la necessità di avvalersi di istituti processuali e di disciplina sostanziale per evitare la eventuale compromissione della posizione processuale e sostanziale ed il rischio di soccombenza e/o danno, come ad esempio la possibilità di richiedere la riunione di giudizi, di ricorrere a mediazioni o conciliazioni, di proporre impugnazioni, istanze e simili;
- d) non instaurare rapporti professionali formalmente o sostanzialmente in conflitto di interesse con l'Agenzia;
- e) prospettare all'Agenzia la possibilità di addivenire ad una composizione bonaria della lite, favorendone la buona riuscita nel caso l'esito arrechi vantaggio all'Agenzia, predisponendo il relativo schema di atto di transazione o esprimendo uno specifico e motivato parere sullo schema proposto da controparte. L'atto dovrà essere approvato dall'Agenzia;
- f) in caso di accoglimento delle domande e/o difese dell'Agenzia a curare, per conto della stessa, la fase del recupero dei crediti derivanti dalla decisione favorevole quali il capitale e le spese di lite alla rifusione delle quali controparte sia stata condannata.

ART. 12 – Termini di Pagamento e Fatturazione

- 1. In via ordinaria, non sono previste anticipazioni di spese o la corresponsione di acconti. Eventuali deroghe potranno essere valutate dall'Agenzia esclusivamente a fronte di particolari e motivate esigenze del legale, e resteranno comunque subordinate alla discrezionalità dell'Agenzia e alle effettive disponibilità finanziarie e di cassa al momento della richiesta.
- 2. Il pagamento del compenso professionale verrà effettuato unicamente a contenzioso concluso (sentenza passata in giudicato, conciliazione o estinzione del giudizio). La liquidazione è subordinata alla trasmissione della fattura elettronica, corredata obbligatoriamente dalla seguente documentazione in formato digitale:
 - a) copia del provvedimento finale o dell'atto di chiusura della lite;
 - b) fascicolo integrale di causa.
- 3. Il legale è tenuto a conformare la propria parcella al preventivo pattuito in sede di affidamento, in relazione all'attività effettivamente prestata. Eventuali oneri o spese non prevedibili al momento del conferimento dell'incarico dovranno essere tempestivamente comunicati e formalmente autorizzati dall'Agenzia in data antecedente al loro sostenimento, pena il mancato riconoscimento e rimborso delle stesse.

ART. 13 – Privacy e Responsabilità

- 1. Ai sensi del D.Lgs. 101 del 2018 e del GDPR n. 679/2016 i dati forniti o comunque acquisiti dai professionisti sono raccolti dall'Agenzia esclusivamente per le finalità connesse alla formazione e tenuta dell'Albo e per l'eventuale conferimento dell'incarico di patrocinio legale, nel rispetto della normativa vigente, e saranno trattati – anche tramite procedure informatiche – per le finalità inerenti alla gestione dell'Albo stesso nonché dell'incarico eventualmente conferito. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'iscrizione nell'elenco e il conferimento dell'incarico.
- 2. L'Albo dei professionisti legali è pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia nella competente sezione Amministrazione Trasparente, per tutto il periodo di vigenza e fino all'eventuale richiesta di cancellazione dallo stesso. In caso di effettivo affidamento di specifico incarico, saranno altresì oggetto di pubblicazione tutti i dati di cui all'art. 15 del D.lgs. 33/2013, secondo le modalità e i tempi previsti dal decreto legislativo stesso.
- 3. Il titolare del trattamento dei dati in questione è l'Agenzia.

4. Il professionista è nominato Responsabile Esterno del Trattamento (art. 28 del GDPR 2016/679) e deve garantire la massima riservatezza sulle informazioni apprese in ragione dell'incarico, specialmente se relative a procedure di gara.

ART. 14 – Revoca e Decadenza

1. L'Agenzia revoca il mandato legale conferito, e dispone la contestuale decadenza dall'Albo, per i seguenti motivi:
 - a) mancato rispetto dei termini perentori stabiliti dalle norme processuali o dalle direttive dell'Agenzia;
 - b) omessa o tardiva informativa all'Agenzia sull'andamento del contenzioso o sull'esito delle scadenze e delle udienze;
 - c) sopravvenienza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, non immediatamente segnalate;
 - d) accertata violazione degli obblighi di riservatezza e segreto professionale in ordine a dati e documenti dell'Agenzia;
 - e) gravi inadempienze contrattuali o violazione dei principi di correttezza e buona fede nello svolgimento dell'incarico.
2. In caso di revoca del mandato, il professionista è tenuto a trasmettere tempestivamente all'Agenzia tutta la documentazione e il fascicolo di causa in suo possesso, compiendo gli atti urgenti necessari a non pregiudicare la difesa dell'Ente fino alla nomina del nuovo difensore. Il compenso per l'attività parzialmente svolta sarà quantificato dall'Agenzia in stretta correlazione alle sole fasi processuali effettivamente ed utilmente concluse.

ART. 15 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al codice di deontologia forense.

ART. 16 – Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

ART. 17 – Entrata in vigore e pubblicità

1. Il Regolamento in oggetto è pubblicato sul sito web dell'Amministrazione nella sezione "Amministrazione Trasparente-Disposizioni Generali", ed entra in vigore dalla data di sua pubblicazione sulla predetta sezione.